

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente il sussidiamento dei lavori di ampliamento della Cantina  
 sociale di Mendrisio e la concessione di un prestito di Fr. 275.000,—  
 per la completazione del finanziamento delle opere progettate

(del 10 gennaio 1956)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Siamo al quinto anno di esercizio della Cantina sociale di Mendrisio e già si rende necessario l'ampliamento. Il numero dei soci è ora di 328 ed è in lento ma costante aumento. Le uve ritirate dalla Cantina superano i 4.000 ql. all'anno; fra pochi anni, i nuovi impianti di Merlot daranno una produzione di 5.000 ql. La produzione totale di uve nel Mendrisiotto sarà di oltre 15.000 ql.

La Cantina fu costruita per una capienza di 5.100 ettolitri; ma già si dovettero costruire due cisterne in cemento della capacità di 500 ettolitri l'una nel 1953 e 1954. Nel 1953 la Cantina ha dovuto noleggiare alcuni vagoni cisterne dalla Danzas per la vinificazione; nel 1954 e 55 ha dovuto vendere le uve che la insufficienza dei vasi non permetteva di vinificare. Va rilevato che il vino del Mendrisiotto va conservato in cantina due anni prima di acquistare i requisiti indispensabili per la vendita. La necessità dell'ampliamento risulta pertanto dalle seguenti cifre: ettolitri di vino in conservazione 8.000 (due anni); capienza dei vasi per la vinificazione 6.000 ettolitri; totale 14.000 ettolitri. Ecco perchè il Consiglio di amministrazione ha fatto allestire il progetto che vi sottoponiamo. Il nuovo fabbricato sorgerebbe a fianco di quello esistente; la sua superficie consentirebbe di far fronte ai bisogni attuali e a quelli futuri, per molti anni. Con il previsto ampliamento la Cantina del Mendrisiotto verrebbe ad avere una capacità quasi analoga a quella di Giubiasco, e si risolverebbe così, per un lungo periodo, il problema della razionale utilizzazione delle uve da vino, di ceppo europeo, del Mendrisiotto e di alcuni Comuni del Luganese, i cui viticoltori sono soci della Cantina (Brusino, Melano, Arogno, Rovio, Maroggia).

La spesa preventivata è di Fr. 551.700,—. Per il finanziamento della costruzione il Consiglio di amministrazione della Cantina fa assegnamento sul sussidio del Cantone previsto dalla legge 25 % e di analogo contributo federale, e chiede un prestito di Fr. 275.000,— al Cantone.

La Cantina sociale di Mendrisio fu costruita dallo Stato e finanziata in parti uguali dalla Confederazione e dal Cantone mediante prestiti di franchi 1.200.000,—, senza interesse. Il Cantone ha concesso inoltre un prestito, pure senza interessi, di Fr. 500.000,— quale capitale di dotazione. L'ammortamento dei prestiti iniziatosi nel 1954, continuerà per parecchie decine di anni, conformemente alle condizioni pattuite. Lo Stato è proprietario della Cantina sino alla ultimazione degli ammortamenti. Il sacrificio finanziario fatto dalla Confederazione e dal Cantone è ingente; un ulteriore straordinario contributo è da escludere. Per tale motivo, il Consiglio di amministrazione non potendo accendere ipoteche sulla proprietà che è dello Stato ed è gravata dall'ipoteca per il prestito della Confederazione, chiede che, oltre i sussidi, il Cantone anticipi la metà della somma necessaria per l'esecuzione dell'opera.

Dopo attento esame ci siamo decisi a proporvi la concessione di un prestito di Fr. 275.000,— all'interesse del 3 e mezzo per cento, (che è quello che il Cantone paga alla Banca) da ammortizzare in rate annuali di Fr. 10.000,— al mi-

nimo. Il previsto ampliamento comporta un onere non indifferente alla Cantina sociale di Mendrisio; ma dal suo andamento economico e dai risultati degli scorsi esercizi si può ricavare la certezza che l'onere è sopportabile. Il costante aumento della clientela e della cifra d'affari, che ha superato nel 1954 i franchi 400.000,—, le possibilità di smercio ancora esistenti sia nel Cantone, sia nella Svizzera interna, fanno prevedere uno sviluppo sicuro. La Cantina sociale sarà in grado di soddisfare tutte le esigenze di una sana economia viticola e vinicola nel Mendrisiotto.

A disposizione per altre informazioni che fossero richieste, vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Janner

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento dei lavori di ampliamento della Cantina sociale di Mendrisio e la concessione di un prestito per la completazione del finanziamento delle opere progettate

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 gennaio 1956 n. 603 del Consiglio di Stato,

decreta:

**Art. 1.** — Sono approvati i progetti e preventivi per l'ampliamento della Cantina sociale di Mendrisio.

**Art. 2.** — È concesso il sussidio del 25 % sulla spesa sussidiabile di franchi 551.700,— al massimo Fr. 137.925,—.

**Art. 3.** — Il sussidio sarà versato dopo la presentazione delle relative pezze giustificative e l'approvazione delle liquidazioni.

**Art. 4.** — La spesa non è soggetta alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari e sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'agricoltura, sotto la voce di bilancio 103.26.

**Art. 5.** — Alla Cantina sociale di Mendrisio è parimenti concesso un prestito di Fr. 275.000,— per la completazione del finanziamento delle opere progettate.

*Art. 6.* — Il prestito dovrà essere integralmente rimborsato in rate annuali da Fr. 10.000,— al minimo, a partire dal 1. luglio 1957; esso porterà l'interesse del 3 e mezzo per cento.

*Art. 7.* — Il credito è iscritto alle uscite del « movimento capitali » del Dipartimento dell'agricoltura e gli ammortamenti alle entrate della voce « rimborsi e concorsi diversi » dello stesso Dipartimento.

*Art. 8.* — Il Consiglio di Stato provvederà alla copertura mediante l'accensione di un mutuo o l'emissione di un prestito il cui ricavo sarà iscritto al « movimento capitali » del Dipartimento delle finanze.

*Art. 9.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

1. La Commissione ha il dovere di assicurare l'attuazione delle leggi e degli atti  
 emanati dal Parlamento e di riferire al Parlamento sui risultati della sua attività.

2. La Commissione ha il dovere di assicurare l'attuazione delle leggi e degli atti  
 emanati dal Parlamento e di riferire al Parlamento sui risultati della sua attività.

3. La Commissione ha il dovere di assicurare l'attuazione delle leggi e degli atti  
 emanati dal Parlamento e di riferire al Parlamento sui risultati della sua attività.

4. La Commissione ha il dovere di assicurare l'attuazione delle leggi e degli atti  
 emanati dal Parlamento e di riferire al Parlamento sui risultati della sua attività.